

**“INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ”**

Art. 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Macro-categoria c) delle linee guida di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020)

Con il presente documento, si individuano, ai sensi dell'art. 94 bis, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020), l'elenco degli “interventi privi rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” (art. 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.).

Sono da considerarsi privi di rilevanza per la pubblica incolumità gli interventi e le opere che ricadano in una delle seguenti categorie.

Nuove costruzioni:

1. tettoie ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio – G1- e portato – G2- complessivamente inferiore a 100 daN/mq, di altezza media inferiore a 3,0 m e aventi superficie coperta ≤ 30 mq compresi eventuali aggetti laterali, realizzate con strutture in legno, metallo o materiali assimilati;
2. manufatti leggeri, strutturalmente autonomi, ad uso servizi (depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali etc.), con presenza solo saltuaria di persone, ad un solo piano, aventi superficie coperta lorda inferiore a 20 mq, altezza media $\leq 3,0$ m realizzate con strutture in legno, metallo o assimilabili;
3. pergolati da terrazzo o giardino, aventi altezza media degli elementi portanti verticali, misurata all'intradosso della copertura $\leq 3,0$ m, privi di qualsiasi tipo di copertura realizzate con strutture in legno, metallo o assimilabili;
4. attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari prefabbricati e certificati aventi sezione netta inferiore a 6,0 mq;
5. opere di sostegno in genere a sbalzo e a gravità (muri, gabbionate, terre rinforzate, arce etc.) di altezza fuori terra $\leq 2,5$ m, misurate dallo spiccatto di fondazione e prive di carichi permanenti agenti sul cuneo di spinta;
6. rivestimento corticale di scarpate (chiodature, reti, spritz beton, etc.);
7. piscine interrate di profondità massima complessiva ≤ 2.50 m;
8. strutture a terra di supporto di pannelli solari o fotovoltaici di altezza $\leq 3,0$ m;
9. pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza $\leq 3,0$ m;
10. copertura di ingresso carraio o pedonale di superficie in pianta $\leq 8,0$ mq comprensiva sia delle strutture verticali che di quelle orizzontali;
11. muri di recinzione e strutture significative a sostegno dei cancelli, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, privi di funzione di contenimento, di altezza massima fuori terra inferiore a 3,0 m;
12. cartelloni e insegne, portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 mq;



13. serre per uso agricolo, non aperte al pubblico, adibite esclusivamente a coltivazioni, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri (escluso vetro) realizzate con soluzioni strutturali leggere di qualsiasi superficie.

Edifici esistenti

14. pensiline esterne a sbalzo in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto $\leq 1,50$ m, aventi superficie coperta inferiore a 6,0 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1,0$ kN/mq;
15. manufatti leggeri (tettoie) strutturalmente connessi agli edifici esistenti aventi peso proprio e permanente portato < 100 daN/mq, di altezza media inferiore 3 m aventi superficie coperta inferiore a 10 mq comprensiva di eventuali aggetti $\leq 1,5$ m, purché non aventi interferenze significative con l'edificio principale;
16. chiusure e riduzioni delle aperture esistenti nel singolo campo di solaio o di copertura;
17. realizzazione di nuove aperture e ampliamento delle aperture esistenti nel singolo campo di solaio o di copertura, per complessivi massimi 5 mq, comunque non interessanti le strutture portanti principali dell'edificio senza variazioni significative in termini di rigidità e resistenza;
18. aperture su pareti di edifici a comportamento scatolare di dimensioni inferiori a 1,0 mq, purché non reiterate nell'ambito della stessa parete, distanti almeno 1 m dagli incroci, dalla fine della parete da altre aperture;
19. sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano;
20. soppalchi a struttura lignea o assimilabile con peso proprio inferiore a 100 daN/mq, e carico accidentale < 200 daN/mq, e superficie inferiore a 10 mq;
21. installazione di montacarichi o ascensori purché di altezza inferiore a 7 m, interni o esterni all'edificio, e che non alterino significativamente il comportamento strutturale dell'edificio;
22. Installazione di una scala interna fissa, ad un solo piano, di larghezza inferiore a 1,20 m purché non abbia significativa influenza sulla struttura;
23. uno spostamento di una porta o di una finestra all'interno di una parete portante con il riallineamento della sottostante/sovrastante senza variazione della superficie resistente complessiva;

Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate

24. serbatoi chiusi o cisterne interrate, con altezza massima $\leq 3,0$ m e volume lordo ≤ 30 mc anche con copertura, purché non carrabile purché in condizioni;
25. vasche fuori terra di altezza $\leq 1,50$ m e volume lordo ≤ 30 mc
26. Locali tecnologici di volume lordo inferiore a 30 mc (interrati e fuori-terra) con volume unico - -non separato da solai intermedi- e copertura non praticabile;
27. Tombe di famiglia interrate aventi volume complessivo lordo inferiore a 35 mc.

Le eventuali varianti successive di interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità che portino ad altra tipologia di intervento non ricompresa nel presente documento, sono soggette a preavviso scritto o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.

